



# COMUNE DI BARZANO'

## ACCONTO IMU 2024 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

Si informa che:

**DEVE ESSERE EFFETTUATO IL VERSAMENTO DELLA RATA DI ACCONTO IMU 2024**

**ENTRO IL 17 GIUGNO 2024**

Sono soggetti passivi IMU il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

**ESCLUSE DAL PAGAMENTO:**

- le abitazioni principali e pertinenze della stessa (nella misura massima di una per ciascuna categoria C2, C6 e C7), ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- le abitazioni e relativa pertinenza possedute, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento, da soggetto anziano o disabile che acquisisca la residenza anagrafica presso istituti di cura o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non sia locata o detenuta da soggetti terzi.
- i terreni agricoli di cui all'Art. 1 comma 758 alle lett. b), c) e d) della Legge 160/2019.

### ALIQUOTE E RATE DI VERSAMENTO

Il calcolo dell'imposta IMU per la RATA DI ACCONTO dovrà essere effettuato con le seguenti aliquote approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 27/12/2023

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	<b>0,40%</b> (detrazione € 200,00)
Fabbricati rurali strumentali	<b>0,10%</b>
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. Beni merce)	<b>ESENTI</b>
Aree fabbricabili	<b>0,94%</b>
Aliquota ordinaria	<b>0,94%</b>
Terreni agricoli	<b>ESENTI</b>

### ESENZIONI - RIDUZIONI

- **NON** vi sono esenzioni COVID-19;
- **Esenzione "Beni merce"** (art. 1, comma 751, della L. 160/2019 - Legge di Bilancio 2020). A decorrere dal 1° Gennaio 2022 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza;
- Rimangono invariate la riduzione del 50% per i comodati gratuiti a condizioni di legge e la riduzione al 75% per gli immobili locati a canone concordato.
- **RIDUZIONE del 50% per pensionati residenti all'estero (art. 1, comma 48, della Legge 178/2020 - Legge di Bilancio 2021)**. Ritorna la riduzione al 50% per l'IMU relativa ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o non data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia;
- Per tutte le abitazioni non rientranti nella casistica sopra riportata, possedute in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato o da cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all' A.I.R.E., l'IMU deve essere corrisposta in misura piena;
- **Esenzione per gli immobili occupati abusivamente (art. 1, comma 81, della Legge 197/2022 - Legge di Bilancio 2023)**. All'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente i casi di esenzione dall'imposta municipale propria, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:  
« g-bis) gli immobili non utilizzabili ne' disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione».
- **SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE**, con la sentenza n. 209/2022, è intervenuta sulla fattispecie dei coniugi con residenze e dimore separate in due distinte unità immobiliari possedute. In questi casi la qualifica di abitazione principale può essere riconosciuta ad entrambi gli immobili solo se i coniugi, oltre a risiedere anagraficamente, **dimorano abitualmente** nell'immobile posseduto, e ciò sia comprovabile. E' stato precisato che la sentenza soprarichiamata non determina, in alcun modo, una situazione in cui le cosiddette "seconde case" delle coppie unite in matrimonio o in unione civile possono usufruire sempre e comunque dell'esenzione. Laddove le coppie abbiano la stessa dimora abituale l'esenzione spetta una sola volta.

### DICHIARAZIONE

La dichiarazione IMU per l'anno 2023 deve essere presentata entro il 30 giugno 2024.

### CODICI TRIBUTO

CODICE CATASTALE DEL COMUNE: **A686**

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO	
	COMUNE	STATO
IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze	3912	-
IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale	3913	
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO		3925
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE	3930	
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili	3916	
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati	3918	

### SPORTELLO INFORMAZIONI

L'ufficio Tributi rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione (039/921301 int. 3 - e-mail: tributi@comune.barzano.lc.it).